



Registro contratti n° 08/2021
Codice CIG: **Z8B33E4D02**
CUP: **D79J21005020001**

Contratto di prestazione d'opera intellettuale per i servizi relativi all'incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008

TRA

L'Istituto Scolastico Istituto di Istruzione superiore "Giuseppe Ferro" di Alcamo rappresentato legalmente dal Prof. Allegro Giuseppe, dirigente scolastico pro-tempore, nato ad Alcamo il 26/01/1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale LLGGPP61A26A176G

E

il Dott. **Bresciani Marco**, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, nato a Lovere (BG) il 23/07/1973 e residente a C/mare del Golfo nella c/da Intavolata n° 63 - Cod. Fisc.: BRSMRC73L23E704K

PREMESSO CHE

- L'Istituto Scolastico Istituto di Istruzione superiore "Giuseppe Ferro" di Alcamo ha la necessità di designare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la figura del Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D. Lgs. 81/2008, per la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria.
- Nell'ambito delle proprie competenze ed ai sensi di quanto sopra previsto dal D. Lgs. 81/2008, è interesse dell'Istituto affidare l'incarico di Medico Competente, ad un medico di provata esperienza e competenza nell'ambito dell'applicazione della predetta normativa;
- che l'attività del Medico Competente è prevista dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- che con verbale della commissione esaminatrice delle offerte del 05/11/2021 e successivo e conseguente decreto di pubblicazione di graduatoria Prot. 0008153/U del 13/11/2021 è stato individuato con decreto prot. 0008206/U del 15/11/2021 il Dott. Bresciani Marco

si conviene e si stipula quanto segue

art. 1

Si richiama integralmente l'avviso pubblico di selezione comparata per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per un anno, pubblicata da questa istituzione scolastica

con prot. 0005278/U del 01/10/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto accettato dalle parti.

art. 2

L'Istituto scolastico affida al medico Competente dott. Bresciani Marco le funzioni indicate dagli artt. 25 e 41 del D. L.vo 81/2008 e comunque ogni altra funzione relativa ai compiti e alle prerogative del medico competente ai sensi e per effetto della normativa vigente.

art. 3

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività e compito che la normativa pone a carico del medico competente. In particolare, dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborare con il Dirigente scolastico alla redazione del DVR;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008, e informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni sulla privacy;
- consegnare al dirigente scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali);
- informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comportano l'esposizione a tali agenti;
- fornire, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro a cadenza da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
- effettuare tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs 81/2008;
- trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3 B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

In relazione alla emergenza epidemiologica da Covid 19, il medico competente dovrà curare gli atti di propria competenza come previsti dalle autorità sanitarie e governative, dando seguito tempestivamente a quanto disposto dalle normative vigenti nonché da nuove normative e/o integrazioni e modifiche delle normative attuali. In particolare dovrà provvedere a quanto di propria competenza per la sorveglianza sanitaria e le certificazioni per i lavoratori cd. "fragili" ai sensi della normativa "Covid" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Art. 83; "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" INAIL 23/04/2020; Rapporto ISS Covid19 n.58 22 agosto 2020; Circolare 13 del 04-09-2020 del Ministero del Lavoro e Ministero della Salute).

art. 4

Il medico competente dovrà assicurare le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e l'organizzazione dell'Istituto Scolastico. Ogni ulteriore prestazione deve essere preventivamente concordata e organizzata.

art. 5

Il corrispettivo forfettario convenuto per l'attività del Medico Competente è pari ad € **1.087,50 (milleottantasette/50) onnicomprensivo**. Tale compenso è riferito a di tutti i servizi e gli impegni, indipendentemente dal numero di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e dal numero di visite svolte.

art. 6

La durata dell'incarico è di un anno e decorre dalla firma del presente contratto.

art. 6

Il compenso dovuto al Medico Competente sarà liquidato in unica soluzione previa presentazione di regolare fattura elettronica.

art. 7

L'Istituto scolastico potrà chiedere la risoluzione del contratto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto e dalla normativa vigente.

art. 8

Il presente contratto d'opera che, comunque non è soggetto al rinnovo tacito, ha la validità annuale.

art. 9

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro legale.

art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il medico competente
Dott. Marco Bresciani

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Allegro